

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO

- VISTA la legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 7.3.1996, n.109 recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282";
- VISTO il decreto n.104+105/93 R.S.S. emesso in data 16.2.1994 dal Tribunale di Catania Sezione III Penale confermato con decreto del 15.4.1996 della Corte di Appello di Catania e divenuto definitivo in data 8.6.1996, con il quale è stata disposta, nei confronti di Ventura Andrea, nato a Catania il 19.6.1958, la confisca di una casa terrana sita in Catania, via Gambetta n.46;
- VISTA la relazione n. 46956/3156/97 in data 28.9.1999 con la quale l'Ufficio del Territorio di Catania nel precisare che trattasi di un alloggio, ubicato nel Comune di Catania, via Gambetta n.46, in località Nesima, posto al piano terra, con sovrastante copertura a terrazza, avente superficie coperta di circa mq.55, censito nel N.C.E.U. del menzionato Comune alla partita n.1051561, in corso di accertamento ha attribuito allo stesso il valore di lire 65.000.000;
- CONSIDERATO che il Prefetto di Catania, con nota n.1317/Gab in data 4.11.1999 ha espresso parere favorevole al trasferimento del suddetto cespite al patrimonio del Comune di Catania e che il Sindaco del menzionato Comune, con nota n.15332/11.12.1998 del 28.1.1999, ha espresso parere favorevole all'acquisizione del bene al patrimonio comunale per destinarlo alle associazioni, centri sociali e/o organizzazioni ONLUS che si propongono, nei loro statuti, di perseguire attività di volontariato con fini esclusivamente socio-assistenziali, giusta il disposto dell'art.17 della L.R. n.22 del 1994;
- VISTA la nota n. 39002 del 15.11.1999 con la quale il Dirigente dell'Ufficio del Territorio di Catania, che ha sentito l'Amministratore dei beni confiscati, ha proposto di trasferire al patrimonio del Comune di Catania il cespite in questione per essere destinato alle associazioni, centri sociali e/o organizzazioni ONLUS che si propongono, nei loro statuti, di perseguire attività di volontariato con fini esclusivamente socio-assistenziali, giusta il disposto dell'art.17 della L.R. n.22 del 1994;
- CONSIDERATO che questa Direzione Centrale ritiene di non doversi discostare dalla destinazione indicata dal menzionato Dirigente dell'Ufficio del Territorio di Catania;

VISTI gli articoli 2-decies e 2-undecies della legge 31.5.1965, n.575, come introdotti dall'articolo 3 della legge 7.3.1996, n.109;

## DECRETA

L'alloggio di mq.55 sito nel comune di Catania, via Gambetta n.46, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del' Comune di Catania per finalità sociali, in particolare per essere utilizzato da associazioni, centri sociali e/o organizzazioni ONLUS che si propongono, nei loro statuti, di perseguire attività di volontariato con fini esclusivamente socio-assistenziali, giusta il disposto dell'art.17 della L.R. n.22 del 1994.

Roma, lì

F 3 DIC. 1999

IL DIRETTORE CENTRALE

CONSIDERATO die que la Directione Cartrée diene di non deversi discosture della



ISTA la legge 31 pingrio 1965, n.575 a successive modif